



cc. 132 cop.

11

Verbale

della seduta 13 Marzo 1914



Corporate Heritage
& Historical Archive

SEDUTA

del 13 marzo 1914

Presiede il Comm. Magaldi: sono presenti il Comm. Verardo, il Comm. Secanik, il Prof. Rabini, il Prof. Michel ed il Conte Carafa, assiste l'Avv. G. Tedeschi ed il Sig. T. Berton, segretari.

Dietro invito del Presidente il Prof. Michel dà notizia di alcuni esempi, per illustrare i risultati che darebbero nelle diverse ipotesi di carriera, i contratti di assicurazione che il personale deve stipulare per provvedere allo stato di quiescenza, ove il premio fosse commisurato al 15 % dello stipendio: gli esempi si riferiscono a diverse forme di assicurazioni.

Finita la esemplificazione il Comm. Verardo osserva che sarebbe opportuno completarla contemplando anche il caso in cui gli stipendi si arrestassero a L. 3.500 o a 5.000 lire, salvo la maturazione dei due aumenti quinquennali.

Il Presidente espone lo stesso desiderio e viene quindi incaricato il Prof. Michel di



preparare per la prossima seduta altri esempi che contemplino i casi accennati dal Comm. Verardo.

Il Comm. Verardo, considerate le non lusinghiere conclusioni derivanti dalle esemplificazioni del Prof. Michel sulla base di un premio pari al 15%; accenna alla necessità di studiare il modo per consentire al personale di contrarre una assicurazione per un premio pari al 20% dello stipendio.

Il Presidente si associa al Comm. Verardo e prega il Prof. Michel di ripetere gli esempi anche su questa ipotesi.

Il Presidente quindi dà lettura dell'articolo 30 bis di cui, nella seduta precedente, egli si era preso l'incarico di curare la compilazione.

Ad una osservazione del Conte Carafa si associa il Comm. Verardo richiamando l'attenzione della Commissione sulla opportunità di stabilire esplicitamente il trattamento spettante agli ispettori, nei casi di dislocazione della loro sede ad altra loro assegnata provvisoriamente per missione.

Il Comm. Verardo è del parere del Conte Carafa che occorra chiarire tale punto.

Il Presidente quindi formula seduta stan-

te un capovero esplicativo che viene aggiunto all'articolo, il quale resta approvato nei seguenti termini:

ARTICOLO 30 bis - Gli impiegati e gli ispettori i quali debbano compiere una missione in una sede diversa da quella nella quale, per ragioni del loro ufficio, dimorano, e debbano rimanere nella prima per un periodo di tempo superiore a un mese, quando sia fatta nota ad essi la durata presunta dalla missione, hanno diritto al rimborso delle spese occorse nelle misure massime fissate nell'articolo precedente soltanto per il primo mese. Per i mesi successivi quelle misure massime sono ridotte ai sei decimi. Quando però l'impiegato o l'Ispettore deve dislocarsi dalla sede assegnata, durante il periodo della dislocazione, ha il diritto al rimborso delle spese di soggiorno nella misura normale.

Il Presidente dà quindi lettura dell'articolo 44 riguardante l'aspettativa, del quale il Comm. Verardo si era preso l'incarico, nella seduta precedente, di compilare il testo.

Il Comm. Verardo informa che nel redigere l'articolo ha cercato di attenersi alle norme vigenti al riguardo nelle Amministrazioni dello Stato.

Il Prof. Rabini ritiene che sia troppo largo il criterio di computare integralmente, agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso sotto le armi quando si tratti di regolare servizio di leva.

Il nuovo personale dell'Istituto per la massima parte verrà assunto in età giovanissima e si verificherà quasi sempre che gli impiegati, dopo aver prestato soltanto un anno o due di servizio, passeranno sotto le armi e ritorneranno in servizio con 4 o 5 anni di anzianità e quindi con lo stipendio subito aumentato, con aggravio non indifferente per l'Istituto.

Il Comm. Verardo e il Prof. Michel pur riconoscendo giusta l'osservazione del Prof. Rabini osservano d'altra parte che in tale materia conviene essere liberali.

Il Prof. Michel aggiunge che nell'assunzione del personale si potranno, per quanto possibile, evitare assunzioni di elementi che siano soggetti al servizio militare ordinario e così saranno limitati i casi in cui debba applicarsi l'accennato trattamento.

La Commissione quindi approva l'articolo senza apportarvi modificazioni, nei seguenti termini.

ARTICOLO 44 - Gli impiegati, chiamati sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva, o per arruolamento volontario di un anno, sono collocati in aspettativa per servizio militare, senza diritto allo stipendio.

Gli impiegati, chiamati sotto le armi per servizio temporaneo, sono considerati in congedo straordinario, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre i due mesi; durante i qua- li conservano il diritto allo stipendio: per il tempo eccedente i due mesi sono collocati in aspettativa per servizio militare.

In caso di guerra, gli impiegati sotto le armi si considerano ad ogni effetto come in congedo.

Agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per servizio militare è computato interamente per la eventuale progressione nel quadro di cui nell'art. 28 dello Statuto e per i relativi aumenti di stipendio.

Gli impiegati in aspettativa per servizio militare devono partecipare alla Direzione Generale la cessazione di tale servizio, √ possibilmente per un preavviso di 15 giorni."

Il Presidente passa poi a leggere l'art. 46 nel testo da lui preparato. L'articolo ri-

guarda le norme per i casi di malattia ed è in correlazione con l'art. 47, concernente l'aspettativa per ragioni di salute.

I due articoli vengono approvati senza discussione nei seguenti termini:

ARTICOLO 46 - Ogni assenza per causa di malattia deve essere subito notificata dall'impiegato infermo al rispettivo Capo Ufficio.

Se la malattia dura più di due giorni deve essere giustificata con certificato medico, e la Direzione Generale ha sempre diritto di disporre visite fiscali.

Se la malattia costringe l'impiegato a rimanere assente dall'ufficio per oltre sei mesi, conservando nel detto periodo il diritto allo stipendio, allo scadere di esso è collocato di ufficio in aspettativa per motivi di salute con metà stipendio per un tempo non superiore a sei mesi.

Qualora anche decorso il secondo termine di sei mesi, l'impiegato non possa riprendere servizio, può ottenere una nuova aspettativa per un periodo di tempo non superiore a un anno, senza stipendio.

La Direzione Generale ha facoltà di ridurre o anche di togliere il congedo annuale

a quegli impiegati i quali durante l'anno si assentino frequentemente dall'Ufficio per lievi indisposizioni/”

ARTICOLO 47 - Se durante il primo anno di aspettativa per motivi di salute si verifica la scadenza del contratto di impiego, quando non vi siano gravi motivi che vi si oppongano, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la rinnovazione del contratto. Se invece la scadenza del contratto avviene durante il secondo periodo di aspettativa senza stipendio, questa potrà prolungarsi soltanto sino a quel termine.

Il Consiglio di Amministrazione ha, però, facoltà di derogare, caso per caso, alle disposizioni contenute nel presente articolo.

Il tempo trascorso in aspettativa oltre i primi sei mesi è computato per la metà, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e della anzianità.”

L'articolo 50, letto dal Presidente, è approvato senza discussione nei seguenti termini:

”Tutto il personale dell'Istituto è iscritto, per ordine di nomina, in apposita matricola, sulla quale si annotano: il nome e cognome,

la paternità, la data e il luogo di nascita, la data d'assunzione in servizio, le date degli aumenti di stipendio e quelle delle promozioni di grado con i rispettivi emolumenti e le date delle successive rinnovazioni del contratto di impiego.

Per ciascun impiegato è inoltre tenuto un foglio matricolare, contenente, oltre i dati della matricola generale, lo stato di famiglia, le gratificazioni, gli onorari, i congedi straordinari, le assenze per malattie, le aspettative, le punizioni e tutte le altre indicazioni che concernono il suo stato individuale di servizio."

Si passa quindi alla discussione dell'articolo 51 ed il Prof. Rabini osserva che forse non è pratico di stabilire che le informazioni del capo ufficio sugli impiegati sieno date per tutti nel mese di dicembre di ogni anno, poiché tali informazioni occorreranno in epoche diverse, specialmente per il caso della rinnovazione dei contratti di impiego per la quale non si può stabilire una data fissa, essendo subordinata alla data d'entrata in servizio dell'impiegato.

Il Comm. Verardo riconosce giusta l'osservazione del Prof. Rabini, gli fa però notare che

ai casi accennati provvede l'art. 67 del regolamento.

Il Prof. Rubini domanda ancora quale sia il risultato che consegue all'esame dei fogli di informazione da parte della Commissione del personale, sembrandogli che ciò non risulti chiaramente dall'articolo.

La Commissione riconoscendo giusta l'osservazione del Prof. Rubini, stabilisce di apportare una modificazione all'ultimo capoverso dell'articolo per chiarire tale concetto.

L'articolo viene quindi approvato nel testo seguente:

ARTICOLO 51 - Ogni Capo Ufficio deve, entro il mese di dicembre di ogni anno, dare le informazioni, che sono chieste con apposito foglio, sopra ciascuno degli impiegati che sono alla sua dipendenza.

Il modello dei fogli di informazione, proposto dal Direttore Generale, deve essere approvato dal Comitato Permanente.

I fogli di informazione, quando siano tutti raccolti, devono essere esaminati dalla Commissione del personale, le cui eventuali osservazioni devono essere inserite nei fogli stessi."

Sono letti ed approvati senza discussione gli articoli 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - nei termini seguenti:

ARTICOLO 52 - Le informazioni che concernono soltanto l'operosità, la diligenza, la disciplina e la condotta morale devono essere comunicate agli interessati, i quali possono presentare al Direttore Generale le loro osservazioni.

Queste sono esaminate dalla Commissione del personale.

Il Direttore Generale presenta le risoluzioni della Commissione al Comitato Permanente, il quale decide in modo definitivo."

ARTICOLO 53 - Gli impiegati dell'Istituto devono osservare l'orario d'ufficio, il quale, normalmente è di sette ore continuate, oltre mezza ora d'intervallo per la colazione.

Il Comitato Permanente, sopra proposta del Direttore Generale, stabilisce l'ora in cui deve incominciare l'orario normale d'ufficio nelle diverse stagioni.

In casi eccezionali, gli impiegati sono tenuti a prestarsi per una maggiore durata dell'orario normale, indipendentemente del lavoro straordinario, che deve essere autorizzato e remunerato nei modi e misure indicati

nell'articolo 29."

ARTICOLO 54 - Gli impiegati devono adempiere tutte le mansioni d'ufficio ad essi rispettivamente assegnate, non solo secondo i regolamenti, ma anche secondo le istruzioni e disposizioni dei propri superiori. Non possono perciò ricusare di adempiere funzioni estranee al loro servizio ordinario, quando ciò sia necessario per le esigenze degli uffici."

ARTICOLO 55 - Gli impiegati devono conservare rigorosamente il segreto di ufficio sopra gli argomenti indicati nell'art. 18 della legge; e devono astenersi dal comunicare a estranei notizie concernenti qualsiasi operazione compiuta dall'Istituto."

ARTICOLO 56 - Le domande e i reclami che, per qualsiasi causa, gli impiegati intendano presentare, devono essere inoltrate per la via gerarchica."

ARTICOLO 57 - I Capi Ufficio e tutti gli impiegati che sono investiti di funzioni direttive, sono responsabili della disciplina e della regolarità delle operazioni che si compiono nel rispettivo Ufficio e reparto."

Il Prof. Michel ed il Prof. Rubini, riferendosi all'art. 53, fanno poi osservare che nell'articolato concretato dai capi ufficio era contemplato il riposo festivo di cui non è cenno nel nuovo articolato e ritengono che si debba sanzionare nel regolamento il diritto da parte del personale a godere del riposo festivo. Il Conte Carafa fa osservare inoltre che tale riposo è prescritto dalla legge.

La discussione è ampia su questo punto e vi prendono parte tutti i commissari.

Il Presidente riconosce che la legge sul riposo settimanale è applicabile agli impiegati dell'Istituto ed il Comm. Verardo soggiunge che in ogni modo tale riposo non solo è necessario per gli impiegati, ma è altresì utile nell'interesse stesso del servizio.

La Commissione prega il Presidente di prospettare al Consiglio nella relazione le conclusioni della Commissione su questo punto ed il Presidente aderisce.

Il Prof. Rubini richiama l'attenzione della Commissione sulla opportunità di fissare nel regolamento i giorni festivi dei quali potranno usufruire gli impiegati, oltre le domeniche.

Il Presidente conviene nella opportunità che gli impiegati sappiano in precedenza i giorni

festivi dei quali potranno usufruire, ma ritiene che neanche ciò sia materia di regolamento.

Propone invece di aggiungere un articolo 53 bis, con il quale si stabilisca che il Direttore Generale al principio di ogni anno emani un ordine di servizio contenente il quadro dei giorni festivi.

La Commissione accetta la proposta del Presidente e quindi la seduta è sciolta.
